

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DE TRENT

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 53/2024 DEL 4.07.2024

ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 53/2024 DAI 4.07.2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO

N. DI REP. 341/ATTI PUBBLICI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

DELLA P.F. 88/2 E DELLA P.ED. 486 (sedime) C.C. DI VIGO DI

FASSA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro addì del mese di () alle ore , presso

la sede del Comun General de Fascia in Strada di Pré de Gejia, 2 a San Gio-

vanni di Fassa, avanti a me, Elisabetta Gubert, Segretario generale del Comun

General de Fascia, autorizzato per legge e richiesto dal Procurador pro tempo-

re del Comun General de Fascia a rogare i contratti in forma pubblico-

amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 166 del Codice degli

Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3 maggio

2018 n. 2 e s.m., sono personalmente intervenuti:

- avv. Giuseppe Detomas, nato a *** il ***, il quale interviene nel presente

atto in qualità di Procurador pro tempore e rappresentante legale del Comun

General de Fascia, e quindi in nome e per conto dell'Ente con sede a San

Giovanni di Fassa (TN) in Strada de Pré de Gejia 2, C.F. 91016380221, a ciò

autorizzato in forza dello Statuto del Comun General de Fascia approvato con

L.P. n. 1/2010, di seguito denominato "locatore" ai fini del presente atto;

- Sig. Claudio Bernard, nato a *** il ***, il quale dichiara di agire nel presen-

te atto in nome e per conto della Società Catinaccio Impianti a Fune S.P.A.

con sede a San Giovanni di Fassa (TN) in Strada De Col De Mé n.10,

C.F./P.IVA 00180370223 nella sua qualità di Legale Rappresentante, di se-

guito denominato “locatario” ai fini del presente atto;

detti componenti della cui identità personale, capacità giuridica e qualifica sono io, Ufficiale rogante, personalmente certe, mi invitano a far risultare quanto essi vanno qui convenendo e stipulando.

Premesso che:

- con deliberazione del Consei de Procura n. 38/2024 di data 16.05.2024 è stato approvato l’avviso pubblico per la locazione della p.f. 88/2 e della p.ed. 486 in C.C. Vigo di Fassa;

- con deliberazione del Consei de Procura n. 53/2024 di data 04.07.2024, immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(oggetto della locazione)

1. Il Comun General de Fascia, come sopra rappresentato, concede in locazione alla Società Catinaccio Impianti a Fune S.P.A. che, nella persona del proprio legale rappresentante Claudio Bernard, accetta, il terreno identificato nella p.f. 88/2 e nella p.ed. 486 in C.C. Vigo di Fassa, come meglio rappresentati nella planimetria allegata sub 1) al presente contratto, quindi per la parte che, a causa della morfologia del terreno, risulta utilizzabile a parcheggio.

2. La porzione della p.ed. 486 contigua alla p.ed. 502 in C.C. Pozza di Fassa, costituita dal sedime di una baita crollata nel 2016, resta esclusa dalla presente locazione come evidenziato nella planimetria allegata sub 1).

ART. 2

(durata)

1. Il presente contratto avrà durata dalla stipula e sino al 30 aprile 2025, al termine del quale verrà a scadere senza necessità di alcun preavviso.

ART. 3

(canone)

1. Il canone di locazione per il periodo sopra indicato, stabilito in complessivi Euro 12.010,00 (dodicimiladieci/00) come da offerta economica allegata sub 2), dovrà essere versato entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del presente contratto.

ART. 4

(obblighi)

1. Il locatario è custode dei beni di proprietà del Comun General de Fascia ad esso affidati e dovrà mantenere le condizioni di stato e di diritto in cui vengono consegnati i beni.

2. Il locatario si obbliga ad adibire le particelle oggetto della presente concessione a parcheggio gratuito aperto al pubblico.

3. Ogni intervento di manutenzione ordinaria è a carico del locatario che dovrà procedere a propria cura e spese con diligenza e tempestività.

4. La necessità di eventuali manutenzioni straordinarie dovrà essere segnalata al Comun General de Fascia che potrà intervenire direttamente o autorizzarne l'esecuzione in conto canone di concessione. Rimane comunque inteso che nulla sarà dovuto dal Comun General de Fascia per eventuali incrementi di valore al termine della concessione.

5. Alla scadenza della concessione o alla risoluzione della stessa o nel caso di recesso per pubblico interesse, il terreno dovrà essere restituito al Comun General de Fascia in perfetto stato di manutenzione, salvo deperimento normale

dovuto all'uso, e senza che il locatario possa pretendere alcun indennizzo per qualsiasi incremento e/o miglioramento apportato. Rimane tuttavia riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di mantenere le opere realizzate, opere che passano in proprietà al Comun General de Fascia senza diritto a compenso alcuno, indennizzo o risarcimento, o altra utilità a qualsiasi titolo pretesa, dal locatario.

ART. 5

(altre condizioni)

1. È fatto divieto al locatario di sublocare, anche parzialmente, il terreno e/o cedere ad altri il contratto.

2. Il locatario esonera espressamente il Comun General de Fascia da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti ed indiretti che possano derivare a terzi, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione da ogni pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati.

ART. 6

(risoluzione per inadempimento)

1. Il locatario concorda ed accetta la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- ritardo nel pagamento del canone annuale superiore a sessanta giorni rispetto al termine di cui all'art. 3;

- inadempimento degli obblighi di cui all'art. 4 del presente contratto, contestato dall'Amministrazione con diffida scritta ad adempiere entro un congruo termine, inoltrata tramite raccomandata r.r o posta elettronica certificata;

- sublocazione o cessione a terzi del contratto.

ART. 7

(recesso per pubblico interesse)

1. Il Comun General de Fascia si riserva, a suo insindacabile giudizio, previo preavviso di tre mesi, il diritto di recedere dal contratto prima dello scadere del termine stabilito, qualora il terreno servisse per esigenze di carattere pubblico senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni. In tal caso il canone viene proporzionalmente ridotto in base alla durata effettiva del contratto.

ART. 8

(aspetti fiscali)

1. Tutte le spese, diritti ed imposte conseguenti la stipulazione del presente contratto di locazione sono a carico del locatario.

2. Agli effetti della registrazione, si dichiara che la presente locazione è soggetta all'imposta di registro nella misura proporzionale del 2 (due) per cento sul canone di concessione, in base all'art. 5, comma 1, lett. b), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche.

ART. 9

(foro competente)

1. Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto si dovrà tentare preventivamente una bonaria soluzione. In caso di esito negativo le parti danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di Trento.

ART. 10

(dichiarazioni ed informativa)

1. Il sig. Claudio Bernard, dopo essere stato ammonito sulla responsabilità

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della Società che rappresenta, cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. Il sig. Claudio Bernard dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 11

(libera negoziazione)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato liberamente negoziato e che pertanto ciascuna singola clausola è stata oggetto di espressa negoziazione tra le medesime, non trovando in alcun modo applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e ss. del codice civile.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici alle Parti comparse che, da me interpellate, lo dichiarano conforme a verità ed alla loro volontà ed in conferma lo firmano digitalmente in mia presenza, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Ufficiale Rogante, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma; atto da me Ufficiale Rogante sottoscritto, dopo le Parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge.

Scritto da persona di mia fiducia mediante supporto informatico non modificabile.

IL LOCATARIO

Società Catinaccio Impianti a Fune S.P.A.

Il Legale Rappresentante

Claudio Bernard

IL LOCATORE

L'UFFICIALE ROGANTE

Comun General de Fascia

Il Procurador

dott.ssa Elisabetta Gubert

Avv. Giuseppe Detomas

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.*

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – avv. Giuseppe Detomas -

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

Copia valiva che l'originèl, sun papier senza bol per
doura amministrativa.

VISTO / SOTSCRIT: **LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA**
FIRMATO DIGITALMENTE
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 5 luglio 2024